



# COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 26

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI – APPROVAZIONE TARiffe PER L'ANNO 2018.**

L'anno **DUEMILADICHIOTTO** addì **VENTITRE** del mese di **MARZO** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

**presenti:**

ON. ETTORE LIGUORI ..... SINDACO

ARCH. ANTONIO GRECO ..... ASSESSORE

---

**assenti:** DOTT. SERGIO DI BLASI

---

Assessori Presenti N°. **2**

Assessori Assenti N°. **1**

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---



# COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di impianti pubblicitari – Approvazione tariffe per l'anno 2018.**

### IL SINDACO

**Visto** il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

**Visto** l'art. 1, comma 25, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, il quale ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

**Visto** l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”*;

#### Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate: *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,*

*nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.”;*

- l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno in data 29 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06 dicembre 2017), che ha differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno in data 09 febbraio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 15 febbraio 2018), che ha ulteriormente differito dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

**Richiamato** il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 in data 17 aprile 2001), con il quale sono state modificate le tariffe di imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato di superficie e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni;

**Verificato** che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione di impianti pubblicitari per l'anno 2017, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di euro 1.971,39;

**Visto** l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, il quale ha sospeso, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il disposto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il Comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione di impianti pubblicitari;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

**Analizzato** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e verificata la necessità, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale, di confermare per l'anno 2018 le stesse tariffe stabilite per l'anno 2017;

**Stimato** in euro 14.000,00 il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione di impianti pubblicitari derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra determinate;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Richiamato**, infine, l'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alle entrate tributarie degli enti locali attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 24674/2013 del 11 novembre 2013 avente ad oggetto: "Procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche.";

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento delle entrate comunali;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Acquisiti** in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

## PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) Di fare proprie le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di **confermare**, per l'anno **2018**, le tariffe vigenti nell'anno 2017 in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di impianti pubblicitari;
- 3) Di **dare atto** del rispetto dell'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, inerente la sospensione dell'efficacia, per gli anni 2016, 2017 e 2018, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di aliquote o tariffe dei tributi locali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;
- 4) Di **stimare in euro 14.000,00** il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione di impianti pubblicitari per l'anno **2018**, derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra determinate, così distinto:

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020		Descrizione	Importo
Classificazione	Capitolo		
1.101.99	1006	Imposta comunale sulla pubblicità	€ 5.000,00
1.101.53	1041	Diritto sulle pubbliche affissioni	€ 9.000,00
<b>Totale</b>			<b>€ 14.000,00</b>

- 5) Di **inviare** la deliberazione relativa alla presente proposta, entro trenta giorni dalla adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) Di **trasmettere** telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 24674/2013 del 11 novembre 2013;
- 7) Di **allegare** copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 8) Di **dichiarare** la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;



## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuta** la proposta meritevole di approvazione;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2018”*, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: **Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di impianti pubblicitari – Approvazione tariffe per l'anno 2018.**

---

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio  
dott.ssa Felicia Saturno



---

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio  
dott.ssa Felicia Saturno



Il presente verbale viene così sottoscritto



**IL SINDACO**  
on. Ettore Liguori



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 26.03.2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.03.2018

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);


Dalla Residenza Municipale, 26.03.2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Francesca Faracchio

In data 26.03.2018 viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza Municipale, 26.03.2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Francesca Faracchio